

N. TAR	2020 - 026
N. PROTOCOLLO	133792/RU del 6 maggio 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Dazio antidumping definitivo istituito dal Reg.to (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso con Reg.to (UE) n.723/2011 alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tale Paese.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 141 del 5/5/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione del 30 aprile 2020, che, **a decorrere dal 6 maggio 2020**, restituisce il dazio antidumping in oggetto, abrogato dalla Commissione dal 28/2/2016 con Reg.to (UE) 2016/278 (v. Tar 14 del 29/2/2016, prot. n. 26319 RU).

Al riguardo si fa presente che, a decorrere dal 6 maggio 2020:

- il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o no originari di tale paese, classificati, durante il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00. Per l'identificazione dei codici Taric validi nei periodi di applicazione del dazio antidumping abrogato ed ora nuovamente istituito si rimanda all'allegato I del regolamento (UE) 2020/611.
- Il dazio antidumping in questione non si applica ai produttori esportatori elencati nell'allegato II del Reg.to di esecuzione (UE) 2020/611.
- Tale dazio deve essere invece riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società esentate di cui al paragrafo precedente.
- I dazi riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati.

- In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2, par. 2, del Reg.to (UE) 2020/611, gli eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 *Eurobolt* (EU:C:2019:555) devono essere recuperati.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonchè della Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).

**Il Direttore dell'Ufficio ad interim**

**Mariarita Simona Sardella**

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.